(N. 211)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1953 (V. *Stampato N.* **198**)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1953

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subìti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.

È altresì autorizzata la spesa di 50.000.000 di lire per provvedere alla riparazione dei danni subìti, in conseguenza delle stesse calamità, dai fabbricati della « Gestione delle case economiche per i ferrovieri ».

Art. 2.

Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.

All'onere sopraindicato si farà fronte con una parte del ricavato del prestito « Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961 » di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle ferrovie dello Stato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI